



# Tribunale di PESCARA

Segreteria amministrativa tel. 085 4532216  
[tribunale.pescara@giustizia.it](mailto:tribunale.pescara@giustizia.it) [prot.tribunale.pescara@giustiziacert.it](mailto:prot.tribunale.pescara@giustiziacert.it)

Prot. 481/NT/2019

Pescara, 07 agosto 2019

## Il Presidente del Tribunale

premesso che quest'Ufficio deve procedere alla stipula di un contratto per le operazioni di ripristino del montacarichi n.10209940 del Palazzo di Giustizia di Pescara;

vista la nota ministeriale n.109494.U del 11.06.2019 che invita quest'Ufficio ad acquisire una pluralità di preventivi per procedere all'affidamento diretto sul MEPA;

visto l'art. 31 D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 che, per ogni procedura di affidamento prevede l'obbligo della stazione appaltante di nominare, ai sensi della L.241/90 nel primo atto relativo ad ogni intervento, un Responsabile Unico del Procedimento per tutte le fasi della procedura (dalla programmazione alla progettazione all'affidamento e esecuzione);

visto l'art. 32 comma 2 D.Lgs. 18.04.2016 n.50 che impone alle amministrazioni aggiudicatrici di emettere la determinazione a contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte prima dell'avvio delle procedure;

visti gli artt. 36 comma 2 lett. A) e 63 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 relativi ai contratti sotto soglia;

visti gli artt. 37 del D.Lgs. 33/2013 e 1, comma 32, L.190/2012 in materia di "Amministrazione trasparente";

visti n.3 preventivi richiesti e considerato che è pervenuto entro il termine indicato n.1 preventivo della ditta Schindler spa;

## DETERMINA

procedersi alla stipula del contratto per l'esecuzione delle operazioni di ripristino del montacarichi n.10209940 del Palazzo di Giustizia di Pescara con la ditta SCHINDLER SPA C.F. 00842990152 filiale di Pescara al costo complessivo di euro 9.828,26 oltre iva - essendo il prezzo offerto economicamente vantaggioso - con **affidamento diretto** ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 18.04.2016 n.50;

l'affidamento dovrà avvenire per via telematica mediante il MEPA;

attesa la esiguità della spesa non si ritiene di dover applicare la disciplina in materia di garanzie richieste all'affidatario (obbligo di richiedere idonea cauzione fideiussoria o, in alternativa, sconto nella misura minima dell'1% sul totale imponibile ex art. 103 comma 11 D.Lgs. 18.04.2016 n.50);

## NOMINA


per la predetta procedura quale **Responsabile Unico del Procedimento** la dr.ssa Elsa PERRICELLI, funzionario contabile in servizio presso questo Tribunale, che svolgerà tutti i compiti previsti dall'art. 31 e dalle altre disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici citato oltre che dell'art. 3 L. 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari (Conto dedicato\*).^1

La stessa curerà tutte le attività necessarie al perfezionamento della procedura.

Si pubblichino altresì sul sito internet dell'ufficio.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE F.F.

Dott. ssa Patrizia Medica



---

<sup>1</sup> La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente. comma così sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera a), decreto-legge n. 187 del 2010 in vigore dal 13/11/2010